



COMUNE DI SARCEDO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

**DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 18/02/2016

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 2 – Insegna e targa

Articolo 3 – Cartello

Articolo 4 – Manifesto

Articolo 5 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 6 – Impianti di pubblicità e propaganda

Articolo 7 – Sorgenti luminose

CAPO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 8 – Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 9 – Pubblicità fonica

CAPO III

NORME D'IMPIEGO DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 10 – Bacheche di proprietà del Comune di Sarcedo

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 12 – Presentazione della domanda al Comune

Articolo 13 – Casi particolari

Articolo 14 – Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 15 – Interventi di sostituzione e modifica

Articolo 16 – Termine di validità dell'autorizzazione

Articolo 17 – Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 18 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 19 – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 20 – Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO IV

VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 21 – Vigilanza

Articolo 22 – Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

Articolo 23 – Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento

Articolo 24 – Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 25 – Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 27 – Norma transitoria

Articolo 28 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Sarcedo e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade od in vista di esse, su aree pubbliche e di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15/11/1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE

Articolo 2 – Insegna e targa

1. *Insegna*: si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su edifici o manufatti.

2. *Targa di esercizio*: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art.23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art.3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

3. *Targa pubblicitaria*: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o delle relative pertinenze accessorie.

Articolo 3 – Cartello e pre-insegna

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete)

3. Si definisce "pre-insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 4 – Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è rigorosamente vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati e non autorizzati.

Articolo 5 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque

non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Articolo 6 – impianti di pubblicità o propaganda

1. si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

a.- *Bacheca*: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;

b.- *Tende a scopo pubblicitario*: si intendono strutture estensibili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi sulle quali sono riportati messaggi pubblicitari;

c.- *Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile*: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq.18;

d.- *Impianto di insegne o targhe coordinate*: Si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio mono facciali o bifacciali, della superficie massima di mq.12;

e.- *Impianto di pubblicità o propaganda*: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientranti nelle fattispecie sopra disciplinate;

2. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 24 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

3. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art.9 del presente regolamento.

Articolo 7 – Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

CAPO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 8 – collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato nei punti stabiliti dal Codice della Strada e dal d.Lgs. 42/2004 e ss.mm. ed ii.; deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità e rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

1.bis Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati non sono soggette ai limiti di distanza dalla sede stradale, dalla careggiata, dalle intersezioni, o dalla segnaletica verticale e luminosa.

1.ter All'interno dei centri abitati, le insegne di esercizio non aderenti ai fabbricati e poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli non sono soggette ai limiti di distanza da segnaletica stradale e intersezioni stradali. Il posizionamento di dette insegne è consentito in allineamento alle recinzioni esistenti, sull'immobile o negli immobili immediatamente adiacenti. Nel caso che gli immobili e loro adiacenze siano privi di recinzioni il posizionamento delle insegne di esercizio, in deroga, sarà autorizzato previa verifica delle previsioni di urbanizzazione dell'area.

2. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è comunque vietata dentro le luci delle finestre.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere dimensionate da un tecnico abilitato in conformità alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
5. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
6. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
7. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25.
8. Nel caso di affissione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in aderenza a fabbricati, la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

Articolo 9 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal responsabile dell'Ufficio Segreteria. Il richiedente deve indicare sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere e l'esatto periodo di svolgimento.

CAPO III

NORME D'IMPIEGO DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 10 – Bacheche di proprietà del Comune

1. le bacheche di proprietà comunale vengono usate per:

- i comunicati istituzionali del Comune;
- i messaggi dei Gruppi di volontariato e delle Associazioni con finalità sociali, culturali e sportive di Sarcedo;
- le comunicazioni di Gruppi consiliari e politici di Sarcedo, esclusivamente per interesse locale;

2. I messaggi di Gruppi e/o associazioni saranno esentati dall'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, purché all'interno non vi siano messaggi di tipo pubblicitario; I messaggi potranno essere esposti al massimo per 13 giorni consecutivi: è pertanto obbligatorio ed indispensabile che vi si apponga la data di affissione. In ogni zona espositiva può essere affisso un massimo di due manifesti, purché non escano dai limiti della bacheca e non siano sovrapposti

3. È fatto obbligo di affiggere i manifesti mediante puntine da disegno metalliche, da rimuovere, o nastro adesivo. E' rigorosamente vietato l'utilizzo di nastro adesivo sulle parti metalliche della bacheca o punti metallici con cucitrici pneumatiche.

4. Il mancato rispetto del punto 3 dell'art.10 sarà sanzionato con € 25,00 per ogni manifesto. Resta l'obbligo della rimozione dei punti metallici di cucitrice pneumatica.

5. In caso di concomitanza di più manifestazioni nel territorio comunale, gli spazi dovranno essere equamente divisi fra tutti i Gruppi interessati all'affissione, con un massimo di un manifesto per ogni zona espositiva.

I messaggi di natura istituzionale del Comune hanno sempre la precedenza sugli altri tipi di comunicati o messaggi.

6. È ammessa l'affissione di manifesti con pubblicità elettorale o di propaganda politica. Nei punti con più di una bacheca, i Gruppi Consiliari potranno utilizzarne solamente una, fatte salve le norme di legge in materia.

7 I manifesti potranno essere esposti non prima di 10 giorni dall'evento e dovranno tassativamente essere rimossi entro i 3 giorni successivi alla manifestazione, con eventuale pulizia della bacheca usata, fatte salve le esigenze istituzionali del Comune.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 12 – Presentazione della istanza

1. La domanda, che sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, dovrà essere presentata dagli aventi titolo o da ditte specificatamente delegate dagli stessi, corredata dei seguenti documenti:

- a. progetto quotato in scala adeguata (1:20 – 1:50) dell'opera corredato da Relazione tecnica, dal quale siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione;
- b. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c. documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante e relativo foto inserimento;
- d. planimetria catastale ove è riportata la precisa posizione dell'installazione richiesta;
- e. auto-dichiarazione redatta ai sensi della D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f. copia dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
- g. copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto, e di competenza di ogni eventuale ente terzo comunque denominato;
- h. documentazione ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm. ed ii. per impianti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale o altro eventuale vincolo specifico dettato dallo strumento urbanistico vigente;
- i. Relazione di calcolo relativo delle strutture di sostegno e di fondazione dimensionate da un tecnico abilitato in conformità alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 – Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del Servizio di Polizia Locale Nordest Vicentino.

2. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari temporanei che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza degli edifici (purché le dimensioni dei cartelli inerenti compravendita e affittanza non collegate ad attività di cantiere siano limitate al formato UNI A3), sono soggette alla sola imposta di pubblicità. Per i cantieri posti lungo la viabilità extra-comunale o in vista di essa e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e ss.mm. ed ii. il richiedente deve ottenere le relative autorizzazioni.

3. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, per cantiere si intende l'area e/o l'immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'art.3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia), fino alla dichiarazione di fine lavori ovvero entro i limiti di efficacia del titolo stesso.

Articolo 14 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Competente entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Rientra nella discrezionalità dell'Ufficio tecnico valutare la rilevanza dell'impianto pubblicitario e sottoporlo alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale Integrata. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico la procedura seguirà quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ed ii.

2. Nel caso di sospensione dei termini per richiesta di documentazione integrativa, il termine per produrre quanto richiesto è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, trascorsi i quali la domanda verrà archiviata a conclusione del procedimento amministrativo.

3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Articolo 15 – Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda in bollo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Articolo 16 – Termine di validità dell'autorizzazione

1. l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art.53 del Regolamento per l'esercizio del Codice della Strada (art.23 C.d.S.).

Articolo 17 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto precedentemente autorizzato.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata da una auto-dichiarazione che attesti la persistenza degli elementi e l'assenza di qualsiasi modifica a quanto già autorizzato. Nel caso di strutture di sostegno e di fondazione dimensionate da un tecnico abilitato, lo stesso deve produrre relazione di verifica dello stato attuale.

3. Nel caso si intendano apportare delle modifiche all'impianto dovrà essere richiesta di nuova autorizzazione nei modi previsti dal precedente art.12.

Articolo 18 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a.- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b.- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c.- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d.- procedere alla immediata rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e.- su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressione chilometrica del punto di installazione e data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 72 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Articolo 19 – Decadenza dell'autorizzazione:

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

a.- la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

b.- l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c.- la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;

d.- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;

e.- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

f.- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione di rilascio della stessa.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 21 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Servizio di Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Il responsabile dell'ufficio competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 22 – Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e delle Leggi in materia

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, dalle Leggi in materia, nonché dal presente regolamento.

2. In caso di decadenza della autorizzazione di cui al precedente art. 14, o di scadenza della medesima, devono essere rimossi entro il termine fissato dalle autorizzazioni. L'inottemperanza comporta una sanzione amministrativa nonché l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione di cui al successivo art. 24.

3. Chiunque, rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 23 – Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni manifesto:

- fino al formato A4 euro 30,00
- dal formato A4 al formato A3 euro 50,00
- oltre il formato A3 euro 100,00

Le violazioni riguardano:

- a.- installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
 - b.- mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
2. Riguardo alle bacheche di proprietà comunale, il mancato rispetto delle norme relative al recente regolamento di cui all'art. 10, comporterà una sanzione amministrativa da €50,00 ad €200,00.

Articolo 24 – Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e contestuale oscuramento del mezzo pubblicitario, nel caso non si provveda entro i successivi 15 (quindici) giorni alla regolarizzazione dell'autorizzazione, o ciò non sia possibile, consegue l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente, di rimozione dei mezzi pubblicitari collocati. Nel caso non si ottemperi all'ordinanza nel termine indicato, che comunque non potrà superare i 15 (quindici) giorni dalla notifica, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

2. Si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro i termini di scadenza dell'autorizzazione medesima.

3. Devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza, entro il termine prescritto con ordinanza del responsabile dell'ufficio competente si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

Articolo 25 – Ripristino dello Stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di rimettere in pristino lo stato dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Articolo 26 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità come adesivi di varia forma o locandine o manifesti, esposti senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, colore e carattere, dimensioni,

sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili stessi come stabilito dall'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm. ed ii..

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Norma Transitoria

1. Gli impianti di pubblicità o propaganda e ogni altro mezzo pubblicitario attualmente collocati sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico e, comunque, riconducibili alle di cui al Titolo II (Capo I e Capo II) dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento presentando apposita domanda entro il termine del 31/03/2016. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimossi quelli in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art.23 del Codice della Strada la collocazione degli impianti fissi per le affissioni può avvenire in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento

3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alla normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 28 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra norma istituita con precedenti regolamenti comunali che si ponga in contrasto.

2. Fermo restando il termine cui all'art.234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, è fissato al 30/06/2016.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.